

4 Maggio 2020

## **Federmobili, per negozi di arredo il vademecum per operare in sicurezza**

Per una ripartenza sicura, le regole per montaggio e trasporto di mobili nelle abitazioni private nell'emergenza sanitaria



Dal 4 maggio i negozi di arredo possono riprendere le attività di consegna e montaggio mobili, purché in possesso dei codici ateco 43.32.02 e/o 49.42.00, che debbono essere riportati nella visura camerale.

L'emergenza sanitaria richiede sicuramente tuttavia di ripensare il proprio modo di lavorare. Per questo, al fine di accelerare il riavvio delle attività economiche in piena sicurezza, le parti sociali il 24 aprile 2020 hanno sottoscritto con il Governo il nuovo "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", che integra quello precedentemente siglato in data 14 marzo 2020. Il Protocollo (ed eventuali successive integrazioni dello stesso) rappresenta il punto di riferimento per le imprese rispetto alle misure atte a garantire gli adeguati livelli di protezione nei luoghi di lavoro

In particolare, alla ripartenza, nei modi e nei tempi che l'Autorità comunicherà, ci si dovrà occupare di come ripensare la fase di montaggio e installazione di mobili presso l'abitazione del cliente, dove, di solito, non sono presenti le figure professionali preposte al coordinamento delle misure di sicurezza, alle quali compete la definizione dei presidi sanitari minimi necessari.

Le linee guida, raccolte nel vademecum di Federmobili e Cna, intendono offrire uno schema di lavoro per adottare le misure minime di protezione sanitaria nei confronti del contagio, in attesa che vengano emanati precisi provvedimenti da parte delle autorità, per la gestione di piccoli cantieri temporanei presso le abitazioni dei clienti.

Le linee guida non sostituiscono a nessun effetto altre prescrizioni obbligatorie che venissero nel frattempo emanate, con particolare riguardo ad eventuali campagne di test immunologici che dovessero essere introdotte dalle competenti autorità, né autorizzano ad anticipare o aggirare le norme che presiedono la possibilità di effettiva esecuzione dei lavori.